

Comune di VALLEBONA
Provincia di Imperia

Regolamento per la disciplina
dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con
delibera della
Consiglio Comunale
n. 30 del 20/12/2017

ARTICOLO 1

Istituzione dell'imposta di soggiorno ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, o equiparate, di qualsiasi ordine e grado, così come definite dalla legge regionale n. 32 del 12 novembre 2014 – Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche. In forza di tale legge costituiscono strutture ricettive: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di sosta, gli agriturismo ed ittiturismo.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di VALLEBONA.

ARTICOLO 2

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, ai sensi della sottoscrizione del Patto turistico regionale, è destinato a finanziare:
 - a) per almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm.ii. (intendendosi le associazioni che hanno sede in Provincia di Imperia e che hanno partecipato all'attribuzione dei consiglieri per il settore turismo, in occasione dell'ultimo rinnovo o costituzione degli organi direttivi della CCIAA Riviera di Liguria), la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, il marketing turistico della località, anche attraverso accordi tra Comuni per la promozione di un'area vasta anche a livello provinciale, per interventi e servizi ad elevata valenza turistica e possono comprendere le spese per la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - b) fino al 40% potrà essere utilizzato direttamente dal Comune per il miglioramento del decoro della località turistica e per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica.
2. Per definire gli accordi di cui al Patto Strategico per il Turismo regionale di cui al comma 1 punto a) saranno convocate a cura dell'amministrazione comunale almeno due incontri all'anno, uno in sede di preventivo e uno in sede di consuntivo.
3. Il gettito derivante dal 60% di cui al presente articolo potrà essere impiegato per le finalità ivi definite e a seguito degli accordi previsti nell'articolo stesso e più in generale nel Patto Strategico per il Turismo sia direttamente, sia tramite accordi con altri enti locali o territoriali che definiscano un capofilato.
4. In assenza di accordo tra le parti sulle finalità di una porzione del gettito del 60% l'Amministrazione comunale si riserva di definire l'utilizzo nel medesimo ambito.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di VALLEBONA, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.1.

2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva, o soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni, o il rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 29/09/1973 n. 600, presso la quale è ospitato il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta medesima.

ARTICOLO 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

ARTICOLO 5 Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) I lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
 - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - f) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
 - g) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella città per esigenze di servizio;
 - h) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - i) Lavoratori del settore trasporti e logistica che necessitano del turno di riposo.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia per almeno cinque anni, di apposita certificazione attestante il requisito oggetto dell'esenzione, anche in formato digitale.

ARTICOLO 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme rimosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di VALLEBONA delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale;
 - b) mediante bonifico bancario;

In ogni caso dovrà essere indicata quale causale del versamento "Imposta di soggiorno – trimestre _____ dell'anno _____";

ARTICOLO 7

Obblighi di dichiarazione, di comunicazione e conto della gestione

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo tramite:
 - a) Il protocollo del Comune;
 - b) A mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso di considera presentata nel giorno di spedizione);
 - c) A mezzo posta elettronica certificata (in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna);
 - d) In via telematica, qualora il Comune attivi a tal fine apposite procedure informatiche.
4. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (mod. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, e con le stesse modalità elencate al precedente comma 3.

ARTICOLO 8

Controllo e Accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il controllo è espletato anche con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
 - a) presso la Questura avente a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS;
 - b) presso la Regione avente a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R. n. 28/2006;

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate o comunque richieste dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge e con l'applicazione di tutti gli istituti previsti in materia di contenzioso tributario.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ARTICOLO 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Per le controversie di valore non superiore a euro 20.000,00 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992.

ARTICOLO 13 **Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 14 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011.

2. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.



COMUNE DI VALLEBONA

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI VALEBONA

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco	Sì
2. MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco	Sì
3. GUGLIELMI Mirco - Consigliere	No
4. AIME' Giuseppe - Consigliere	Sì
5. PANETTA Rita - Consigliere	Sì
6. CORREDDU Elisa - Consigliere	Sì
7. GUGLIELMI Matteo - Consigliere	No
8. MARINO Fortunato - Consigliere	Sì
9. GUGOLE Giorgio - Consigliere	Sì
10. GRASSANO Dario - Consigliere	Sì
11. FANNI Paolo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
	Totale Assenti: 2

E' altresì presente il signor LANTERO Alessandro, assessore esterno, che non prende parte alla votazione.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione di seduta il Sindaco/Presidente del consiglio comunale introduce l'argomento iscritto al punto 6) dell'ordine del giorno datato 15.12.2017, ns. prot. 3011/2017, ad oggetto *"Imposta di soggiorno – Istituzione e approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno del Comune di Vallebona"* e provvede ad illustrare la proposta deliberativa in oggetto.

Il Sindaco ricorda le diverse iniziative e azioni che in questa fase storica vengono portate avanti in sinergia da tutti i comuni del bacino ventimigliese, dal settore rifiuti, al turismo e per finire con l'istituzione dell'imposta di soggiorno. Precisa che il gettito derivante dall'istituzione dell'imposta de qua verrà obbligatoriamente investito nel settore turismo, in ossequio a quanto previsto dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo promosso dalla Regione Liguria; che il comune di Vallebona ha di recente incontrato i titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio che si sono dimostrati favorevoli all'iniziativa in oggetto; che è volontà di questa amministrazione approvare il regolamento e conseguentemente istituire l'imposta di soggiorno, posticipando però di fatto la sua applicazione al 2019. Precisa che il regolamento de quo è stato oggetto di elaborazione condivisa da parte dei 18 comuni dell'area ventimigliese.

Aperta la discussione

Il Vice Sindaco illustra nel dettaglio le norme regolamentari soffermandosi in particolare sul presupposto impositivo di cui all'art. 1, comma 3, sulle ipotesi di esenzione e riduzione di cui all'art. 5 e sulla misura dell'imposta, che verrà demandata a provvedimento della giunta comunale. In merito ricorda che le strutture ricettive di Vallebona saranno tenute ad applicare l'importo di 1 euro a presenza.

Il consigliere comunale D. Grassano precisa che l'imposta di soggiorno deve essere considerata alla stregua di una risorsa e non come una mera tassa, in una logica di promozione del turismo. Auspica che l'introito dell'imposta di soggiorno venga destinato anche ad incrementare il budget dei comuni che hanno aderito alla convenzione per la gestione delle funzioni di materia di turismo, onde garantire la realizzazione dell'iniziativa connessa.

Il consigliere comunale P. Fanni ricorda le lamentele dei turisti per la presenza dei cani che sporcano e chiede di trovare una soluzione.

Il Sindaco ricorda l'attività posta in essere dagli agenti della polizia provinciale sull'argomento e che è stata potenziata la videosorveglianza del territorio comunale.

Il consigliere comunale G. Gugole porta all'attenzione del consiglio comunale la problematica della segnaletica e della sicurezza stradale di viale Repubblica e corso Europa in particolare. Propone l'installazione di dossi stradali.

Il Sindaco ricorda che nel nuovo bilancio verranno stanziati risorse per tale finalità e che è in previsione il potenziamento dell'illuminazione pubblica nei tratti viari segnalati.

Indi, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire, il presidente del consiglio invita alla votazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- L'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

- L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extra-tributarie;
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prescrivendo che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio di riferimento;
- L'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di imposta di soggiorno;
- La legge regione Liguria n. 32 del 12 novembre 2014 recante il Testo Unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche;

RILEVATO che:

- con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" è stata introdotta con l'art. 4, la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

DATO ATTO che:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;

DATO ATTO che l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ha altresì disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità alla quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO inoltre che ai sensi del medesimo art. 4 succitato, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta de qua;

RICHIAMATO inoltre l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATA:

- la legge regione Liguria n. 32 del 12.11.2014, recante il Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche;
- la legge regione Liguria n. 33 del 27.12.2016 concernente *"Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017"* che prevede all'art. 2, comma 81, che *"La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria (di seguito denominato Patto per il Turismo) cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria"*

VISTI, in particolare, i seguenti ulteriori commi del citato art. 2:

"82. Il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, e gli Enti di cui al predetto comma 81 devono aderire alle seguenti iniziative:

- a) partecipazione al progetto "LaMiaLiguria";*
- b) partecipazione al progetto "Wifi Liguria";*
- c) collaborazione con la Regione e con l'Agenzia "In Liguria" per la creazione e promozione dei prodotti turistici individuati dalla programmazione regionale, nonché per la realizzazione di progetti turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei;*
- d) gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);*
- e) impegno, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, in collaborazione con l'ANCI Liguria;*
- f) condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia "In Liguria" secondo le modalità previste nel Patto;*
- g) adesione alle iniziative di contrasto dell'abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione con la Regione Liguria;*

83. La Regione contribuisce, a valere sul Fondo Strategico di cui alla legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2017 e sulla base di criteri e modalità definite con apposita deliberazione della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, al finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico realizzati da comuni aderenti al Patto di cui al comma 81";

84. Agli enti di cui al comma 81 aderenti al Patto è riconosciuta, con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, priorità nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi regionali destinati ai comuni per interventi e/o iniziative a rilevante impatto turistico";

85. L'adesione al Patto di cui al comma 81 comporta il riconoscimento di forme di premialità nell'ambito dell'attuazione dei patti di solidarietà regionale";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale della Liguria:

- deliberazione n. 362 del 5.5.2017 con la quale sono stati approvati, ai fini dell'adesione al Patto, i principi connessi all'eventuale ed autonoma decisione di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte dei comuni e dell'unione dei comuni, definiti in collaborazione con ANCI, ai sensi della lett. e) del comma 82 della citata l.r. 33/2016;
- deliberazione n. 568 del 14.07.2017 con la quale sono stati definiti i criteri per l'adesione, da parte dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco, al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, ai sensi dell'art. 2, comma 82 della legge regionale della legge regionale 27.12.2016 n. 33 *"Disposizione collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017"*.

CONSIDERATO che l'adesione al Patto determina pertanto l'inserimento d'ufficio:

- nell'elenco dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco aderenti al Patto, di cui alla legge regionale 33/2016, art. 2, comma 81;
- nell'elenco delle località turistiche dei Comuni aderenti al Patto anche al fine dell'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 31.10.2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto *“Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria di cui all'art. 2 comma 81 della legge regionale 27.12.2016, n. 33 rubricata "disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017" – Approvazione”*;

CONSIDERATO che la sempre maggiore riduzione dei trasferimenti statali, nonché il perdurare del blocco della leva fiscale, non consente al Comune di VALLEBONA di mantenere gli attuali livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

RITENUTO pertanto che per il Comune di VALLEBONA ricorra la condizione per istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sopra richiamato;

PRECISATO che la misura dell'imposta dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalle L.R. Liguria n. 32 del 12 novembre 2014 e ss.mm.ii.;

VISTA la bozza di regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di VALLEBONA, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori strumentali ed ausiliari delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

RITENUTO di dover approvare il succitato Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di VALLEBONA, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RITENUTO necessario riservarsi la possibilità di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento conseguentemente alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale successivamente all'approvazione;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge regione Liguria n. 32 del 12.11.2014 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006;
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;

- gli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;
- l'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento rilasciati da parte dei responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico finanziaria del Comune di VALLEBONA ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b punto 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTO OPPORTUNO rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito;

Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n 09 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

DELIBERA

1) LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come tutti i documenti citati benché non allegati;

2) DI ISTITUIRE, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii. e della normativa citata in premessa, l'Imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di VALLEBONA;

3) DI APPROVARE il Regolamento sull'Imposta di soggiorno nel Comune di VALLEBONA, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 14 articoli numerati dal n. 1 al n. 14;

4) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, a norma dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, la determinazione delle misure dell'imposta che saranno stabilite con criteri di gradualità e proporzionalità e che per tali effetti, quali obiettivi parametri di riferimento dovranno essere assunte le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive - così come definite dalla Legge Regione Liguria n. 32 del 12.11.2014 e ss.mm.ii.;

5) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.

Successivamente, il Consiglio comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di ordine pubblico di cui in premessa;
Per effetto di separata votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n 09 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

dichiarare

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

A questo punto, sono le ore 22 e 07 del giorno 20 dicembre 2017 e il Presidente del consiglio comunale dichiara chiusa la seduta avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GUGLIELMI Roberta

Il Segretario Comunale
F.to : VEZIANO Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/01/2018 al 20/01/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Vallebona , li 05/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : VEZIANO Monica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vallebona, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : VEZIANO Monica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica.

Data, 20/12/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : GALIMBERTI Fausto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole

Data, 20/12/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : GALIMBERTI Fausto